



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

CIG: 917842109F – CUP: G95J20000220001

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, per il Parco della Giustizia di Bari

TRA

l'ing. Massimo Babudri, Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio, Codice Fiscale n. 06340981007, con sede in Roma Via Barberini n. 38, c.a.p. 00187, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla Comunicazione Organizzativa n. 20 del 29 luglio 2021, dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 96, prot. n. 2021/22398/DIR del 17 dicembre 2021, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 e giusta delega prot. n. 2021/20135/DIR del 16 novembre 2021

E

il Sig. XXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXX, il quale interviene alla stipula e firma del presente contratto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante di XXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in xxxxxxxxxxxx

PREMESSO CHE

- l'Agenzia del Demanio, in un'ottica di gestione del Patrimonio Immobiliare dello Stato e delle esigenze di risparmio della spesa pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 222-quater della Legge 23 Dicembre 2009 n. 191 (cd. Legge finanziaria 2010) e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 24 del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66, convertito con Legge 23 Giugno 2014 n. 89, nonché il DDL Stabilità del 2015, ha il compito di organizzare e coordinare i processi di razionalizzazione riguardanti gli immobili di proprietà pubblica non più in uso alle Amministrazioni per fini istituzionali;

- l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022 prevede che l'Agenzia del Demanio proseguirà a garantire la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché ad offrire il supporto ad altre Amministrazioni centrali nella realizzazione di interventi di rilievo su immobili dello Stato, nel quadro della cooperazione orizzontale fra soggetti pubblici e con la finalità di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

- per questa finalità è stato individuato – tra gli immobili non occupati nella propria disponibilità – il compendio denominato “Ex Caserme Milano e Picozzi”, sito in Bari – scheda patrimoniale

BAB0400 come adeguato ad un'operazione di razionalizzazione, individuando, di concerto con il Comune di Bari, l'Amministrazione della Giustizia quale nuovo utilizzatore del complesso edilizio;

- in data 25 gennaio 2018 con integrazione del 30 luglio 2019, il Ministero della Giustizia, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, la Corte di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la realizzazione del "Polo della giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle suddette caserme dismesse "Capozzi" e "Milano";

- in data 1 ottobre 2020 il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano" di proprietà dello Stato, avente ad oggetto la programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere concernenti il Primo Lotto funzionale del realizzando Parco della Giustizia di Bari;

- con la convenzione in questione sono state delegate all'Agenzia le funzioni di stazione appaltante e tutte le attività tecnico-amministrative, ivi compresa la stipula dei contratti di appalto, relative all'affidamento dei servizi tecnici e delle opere indicate;

- allo scopo di ottenere la documentazione necessaria alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economico del Parco della Giustizia di Bari, con determina a contrarre n. 100/2020 prot. n. 2020/17669/DSP del 13 novembre 2020, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo plano-altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, oltre lo studio di inserimento urbanistico;

- le suddette attività sono state affidate, giusta determina di aggiudicazione n. 76 prot. n. 2021/39-int/DSP del 22 febbraio 2021, al RTP tra Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop. (mandataria) e Studio Mattioli S.r.l, Sama Scavi Archeologici soc. coop., Dott. Agronomo Vincenzo Bisogno, che ha concluso le indagini preliminari mediante consegna degli elaborati finali trasmessi con comunicazione del 9 luglio u.s.;

- l'art. 4 comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 - convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

- con D.P.C.M. del 5 agosto 2021 - pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - il "Parco della Giustizia" è stato individuato quale intervento infrastrutturale prioritario da commissariare, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1;

- con il sopra citato D.P.C.M., all'art. 2, l'ing. Antonio Ottavio Ficchi è stato nominato Commissario straordinario per l'opera in questione, prevedendo che lo stesso si avvalga, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, della Direzione Puglia e Basilicata, nonché, se necessario, del P.OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata;

- il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (cd. "Decreto infrastrutture"), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 con riferimento al "Parco della Giustizia di

Bari” prevede, all’art. 9 ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali e autorizzatorie per la realizzazione dell’opera;

- all’ing. Antonio Ottavio Ficchi, attuale Direttore della Direzione regionale Puglia e Basilicata, in qualità di commissario straordinario, con il citato D.P.C.M. del 5 agosto 2021, non sono state attribuite le funzioni di stazione appaltante; pertanto, anche in considerazione della complessità e rilevanza dell’intervento e dello specifico contesto ordinamentale e territoriale di riferimento, le predette funzioni sono state delegate alla Direzione Servizi al Patrimonio anche per la gestione di tutte le fasi di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”, nei limiti del finanziamento erogato dal Ministero della Giustizia, giusta delega prot. n. 2021/20135/DIR del 16/11/2021;

- al fine di procedere alla valorizzazione e rigenerazione urbana dell’area delle ex caserme Capozzi e Milano con la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”, tenendo conto dell’esito delle indagini preliminari al PFTE, con determina a contrarre prot.n. 1539 del 28/01/2022, è stato indetto un concorso di progettazione, a procedura aperta in unico grado, in forma anonima, ai sensi dell’art 152 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto e con riserva di affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva dei lotti successivi, tenendo conto che, nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, il compendio è stato distinto in 4 lotti funzionali;

- la progettazione esecutiva e la realizzazione dei singoli lotti verrà effettuata successivamente tramite appalto integrato;

- per garantire che la verifica della progettazione venga svolta anche in corso d’opera, si rende all’attualità necessario individuare un operatore economico al quale affidare il servizio di verifica della progettazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, per il Parco della Giustizia di Bari;

- con nota prot. n. 29 del 18/02/2022 è stato nominato Responsabile del procedimento l’ing. Salvatore Concettino;

- con determina a contrarre prot. n. 70006 dell’8 aprile 2022 è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in pari data, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 44 del 13/04/2022, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, per il Parco della Giustizia di Bari;

- ad esito delle attività di gara, la Commissione giudicatrice/il RUP In caso di verifica dell’anomalia, giusto verbale del XX/XX/XXXX, ha proposto alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione del servizio all’operatore XXXXXX, la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo di XX pt, giusto ribasso economico offerto pari al XX%;

- (se del caso) l’offerta dell’operatore, è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento/dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica appositamente istituita con nota prot. n. XXX del XX/XX/XXXX;

- con determina n. XXX prot.n. XXX del XX/XX/XXXX è stata disposta l'aggiudicazione, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di XXXXX, del servizio, per un importo pari ad € XXXX (XXXX) più Iva e contributi previdenziali e assistenziali;
- l'Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell'Aggiudicatario hanno dato esito positivo;
- *(per il caso di ricorso all'avvalimento)* le verifiche di legge effettuate nei confronti della ausiliaria hanno dato esito positivo;
- ai fini della struttura operativa minima richiesta per l'esecuzione dell'appalto, la stessa risulta composta dai professionisti xxxxxxxxxxxx, indicati dall'aggiudicatario in sede di documentazione di gara;
- l'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto:
 - polizza fideiussoria XXXXX emessa dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro XXXXXX;
 - polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata sino al XX/XX/XXXX per un importo garantito pari ad Euro 2.500.000 per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale);
 - *(nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi dell'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del Codice)* polizza n.xxxx del xxxxx della compagnia xxxxx a garanzia dell'anticipazione, dell'importo di Euro xxxxxxxx, da svincolare secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati ed il Patto di Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario in sede di gara (doc.1).
2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:
 - Il Disciplinare di gara;
 - il capitolato Tecnico prestazionale;
 - l'offerta tecnica ed economica e temporale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 2

Oggetto

1. L'Agenzia affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna il servizio di verifica così composto: Verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero complesso edilizio (PFTE) dei Lotti 1, 2, 3 e 4, Verifica del Progetto Definitivo (PD) dei Lotti 1, 2, 3 e 4, verifica del Progetto Esecutivo (PE) del Lotto 1.
2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art.1.

3. La Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Aggiudicatario, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Ls. 50/2016, i servizi opzionali relativi alla Verifica del Progetto Esecutivo (PE) dei Lotti 2, 3 e 4, per l'importo riportato nei documenti di gara, da ridurre a fronte del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 3

Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

1. In ragione della riduzione temporale offerta in fase di gara del XXX%, i tempi di esecuzione in relazione all'attività di verifica finale degli elaborati progettuali sono complessivamente pari a giorni XXXX. Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica progettuale e assistenza al RUP fino alla validazione, è definito per fasi, come di seguito descritto:

LOTTO	Macro Prestazioni	Tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni giorni naturali e consecutivi			
		Per le attività di verifica in progress	Per le attività di verifica finale		
		decorrenti dal verbale di avvio della prestazione di verifica in progress	Per la redazione del Rapporto tecnico di verifica (iniziale): decorrenti dal verbale di avvio della prestazione di verifica finale	Per la redazione del Rapporto tecnico di verifica (Intermedio): decorrenti dalla data di formale consegna degli elaborati modificati-integrati, prodotti dai progettisti	Per la redazione del Rapporto tecnico di verifica (conclusivo): decorrenti dalla data di formale consegna degli elaborati modificati-integrati, prodotti dai progettisti
1-2-3-4	Verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE)	In funzione della durata della fase progettuale	X	X	X
1	Verifica della progettazione definitiva (PD) del Lotto 1	In funzione della durata della fase progettuale	X	X	X
1	Verifica della progettazione esecutiva (PE) comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di	In funzione della durata della fase progettuale	X	X	X

	progettazione (CSP) del Lotto 1				
2-3-4	Verifica della progettazione definitiva (PD) del Lotto 2-3-4	In funzione della durata della fase progettuale	X	X	X

2. In ragione della natura dell'attività sono previste penali per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, applicabili ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente:

- per la verifica in progress, per il ritardo nell'emissione dei "Rapporti tecnici di monitoraggio" rispetto a quanto indicato nel Piano delle verifiche presentato dall'Aggiudicatario, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno di ritardo;
- per la verifica finale, per il ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti per ciascuna fase, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno di ritardo;

3. Il limite massimo complessivo delle penali applicabili per la fase di verifica in progress e per la fase di verifica finale è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale complessivo, ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

4. I tempi necessari per l'adeguamento del verbale o dei rapporti di verifica necessari a seguito del rilevamento dell'incompletezza o della non adeguatezza delle verifiche effettuate verranno computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

5. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Aggiudicatario né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione

Art.4

Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale è pari a complessivi € XXXXXX oltre IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, giusto ribasso offerto del XXXX.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.

3. In tema di modalità di pagamento, si rinvia a quanto previsto nell'art. 23 del Capitolato prestazionale. Il pagamento della rata di saldo è in ogni caso subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

4. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno

essere intestate al Ministero della Giustizia, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA XXXX che sarà comunicato dal RUP, su indicazione del Ministero, preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG: X – CUP: G95J20000220001.

5. Quanto dovuto sarà liquidato dal Ministero della Giustizia, previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, si procederà altresì alle verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nelle schede fornitori e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegate (doc. XX.), nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.

2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6

Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'art. 7 del presente Contratto ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso;

- e) mancato reintegro della cauzione definitiva di cui in premessa;
- f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al presente atto;
- g) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui all'art. 8 del presente Contratto;
- h) (se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo;
- i) ogni qualvolta nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

3. La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec al Verificatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. Ove nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l'Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

5. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Affidatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione dà, altresì, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 108 del presente Codice](#) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

7. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi al Affidatario a mezzo PEC.

8. In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Art. 7
Codice Etico

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 8
Cessione del contratto e subappalto

1. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del Codice, non è ammesso il subappalto.

Art. 9
Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente contratto, ad osservare quanto prescritto nel capitolato prestazionale d'appalto.

2. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 10
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.

Art. 11
Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.

Art. 12
Trattamento dei dati personali e Informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679

1. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, non-ché, limitatamente al solo Aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione all'agora di cui trattasi. Il conferimento dei dati da parte degli interessati ha natura obbligatoria.

2. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e

all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

4. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it".

Art. 13

Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 30 del capitolato prestazionale, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

3. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 14

Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.

Articolo 15

Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- XXXXXXX, elegge domicilio presso la propria sede in via XXXXX n. XX, c.a.p. XXXX
- l'Agenzia del Demanio elegge domicilio presso la propria sede di XXXX, in via XXX n. XX, c.a.p. XXX.

Art. 16

Spese del contratto

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 3, 6, 7, 8, 9. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

per l'Appaltatore

